

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1855

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROCCO PIGNATARO, BARANI, CIOFFI, GIUDITTA,
GOZI, GRASSI, LO MONTE, SATTA, TUCCI**

Disposizioni in materia di costituzione di
partenariati locali di pubblico interesse

Presentata il 25 ottobre 2006

ONOREVOLI COLLEGHI! — La riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione (legge costituzionale n. 3 del 2001) ha ridisegnato uno Stato « policentrico » dove comuni, città metropolitane, province e regioni si relazionano allo Stato stesso in termini di « sussidiarietà orizzontale » ed assumono, all'interno della loro potestà legislativa e delle loro competenze delegate, iniziative utili allo sviluppo del territorio e coerenti con le loro peculiarità locali. Collaborano, ormai, a questo processo anche soggetti pubblici, pubblici-privati e privati che, o singolarmente o in forma di partenariato, si muovono da attori di sistema integrando l'azione amministrativa della regione e dell'ente locale. Tale nuovo scenario viene rafforzato

dal processo di integrazione europea che favorisce e, talvolta, costringe a delineare strategie di « *governance* » locale collegate a quelle di una « *governance* » europea di maggiore dimensione. Si ricorda, solo per fare un esempio, che ormai da anni l'accesso alle risorse finanziarie dell'Unione europea, siano esse Fondi strutturali o Programmi di iniziativa comunitaria, viene favorito quando il richiedente si costituisce in termini di partenariato locale o transregionale di tipo misto pubblico-privato. Addirittura, nella prossima programmazione dei Fondi strutturali 2007-2013 alla dimensione regionale e sub-regionale viene riconosciuto un ruolo di più marcata « politica esterna » attraverso i programmi di prossimità e la cooperazione

decentrata, oltre che una dotazione finanziaria senza precedenti. Le regioni, le province e finanche i comuni avranno la possibilità, costituendosi in partenariato con altri attori-soggetti del territorio e con altri soggetti appartenenti a Paesi «frontalieri», di vedersi co-finanziare progetti e iniziative ritenuti decisivi per lo sviluppo economico e utili alla convivenza e alla crescita dei popoli. È, quindi, necessario che lo Stato provveda al riconoscimento di un ruolo stabile per queste forme di aggregazione pubblico-

privato e ad enucleare i criteri per un necessario processo di accreditamento di quelle entità che vengono indicate nella presente proposta di legge come partenariati locali di pubblico interesse. L'accREDITAMENTO garantirà una presenza stabile e qualitativa dei partenariati all'interno di aree geografiche limitate al contesto provinciale all'interno del quale essi si rendono disponibili per azioni e strategie utili allo sviluppo e, soprattutto, in un'ottica di «*governance*» locale moderna ed efficace.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È definito « partenariato locale di pubblico interesse » un gruppo stabile di istituzioni locali, di enti e di soggetti pubblici, pubblici-privati e privati che concorrono e cooperano allo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio di una provincia.

ART. 2.

1. Possono aderire a un partenariato locale di pubblico interesse le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni, le università degli studi, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli istituti e gli enti di ricerca, le fondazioni, gli enti morali e religiosi, i consorzi, le società di capitali e di persone, le associazioni, le organizzazioni non governative e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

ART. 3.

1. Il partenariato locale di pubblico interesse è costituito mediante scrittura privata con firme autenticate ed è composto da un minimo di tre soggetti aderenti.

2. All'atto della costituzione, i soggetti aderenti al partenariato provvedono a nominare il soggetto capofila e a stabilire l'ammontare del singolo conferimento in conto al fondo capitale che non può essere in totale inferiore a 10.000 euro.

ART. 4.

1. All'atto della costituzione del partenariato di cui all'articolo 3, comma 2, il

soggetto capofila provvede a nominare la persona fisica che assume la rappresentanza legale del partenariato locale di pubblico interesse e a fissare i poteri di amministrazione alla stessa delegati.

ART. 5.

1. Il partenariato locale di pubblico interesse non può perseguire fini di lucro e ad esso si applica la normativa contabile e fiscale vigente per le associazioni senza fini di lucro.

ART. 6.

1. Entro due mesi dalla costituzione del partenariato locale di pubblico interesse, il rappresentante legale nominato ai sensi dell'articolo 4 ha l'obbligo di presentare istanza di accreditamento presso l'ufficio competente dell'amministrazione provinciale del territorio entro il quale ha sede legale il soggetto capofila.

2. L'istanza di accreditamento di cui al comma 1 è valutata da una apposita commissione permanente nominata dal presidente della giunta provinciale competente, la quale si esprime sull'accoglimento o sul rigetto della medesima istanza entro e non oltre due mesi dalla sua data di deposito.

ART. 7.

1. Sono cause di rigetto dell'istanza di accreditamento presentata ai sensi dell'articolo 6:

a) la mancata costituzione del partenariato locale di pubblico interesse nei modi e nelle forme previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6;

b) l'esistenza di situazioni di commissariamento, di liquidazione coatta amministrativa o di procedure fallimentari;

c) l'esistenza di condanne penali in capo ad uno o più rappresentanti legali di uno dei soggetti aderenti;

d) la mancanza della sede legale di uno o più soggetti aderenti all'interno del territorio della provincia presso cui è stata depositata l'istanza di accreditamento.

ART. 8.

1. Presso ogni amministrazione provinciale è istituito il registro dei partenariati locali di pubblico interesse, al quale sono iscritti i partenariati accreditati ai sensi dell'articolo 6.

ART. 9.

1. I partenariati locali di pubblico interesse accreditati ed iscritti nei registri provinciali di cui all'articolo 8 possono ricevere dalle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia, affidamenti diretti per la realizzazione di servizi di particolare interesse per il territorio e per la collettività nel limite di 100.000 euro per ogni singola commessa e fino ad una concorrenza massima annuale di 500.000 euro per ogni singolo partenariato locale di pubblico interesse.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,30



15PDL0017920